



Provincia
di Pesaro e Urbino

STATUTO

*Approvato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.12.2014, entrato in vigore il 16/02/2015;
modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in vigore il 05/09/2016.*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Principi generali e finalità dell'Ente

Art. 1

Principi generali

1. La Provincia di Pesaro e Urbino è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. E' ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e quale Ente di secondo livello rappresenta il territorio e le comunità che la integrano curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo. Comprende i territori dei Comuni di:

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monte Cerignone, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Montecciaro, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano Terme, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio Di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra San Abbondio, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino, Vallefoglia.

2. La Provincia ha un proprio gonfalone ed uno stemma, come quelli già in uso, il cui disegno viene allegato al presente Statuto.
3. La Provincia ha come proprio vessillo una bandiera con le stesse proporzioni in altezza ed in lunghezza della Bandiera Italiana e della Bandiera UE. Lo stemma della Provincia di Pesaro e Urbino nei colori propri sarà posto centralmente su un fondo bianco e rosso, equamente diviso e sarà accompagnato dalla scritta "Provincia di Pesaro e Urbino".
4. La Provincia di Pesaro e Urbino persegue il benessere e la qualità della vita del territorio e di chi lo abita.
5. Riconosce nella Carta Costituzionale, espressione dei valori della Resistenza, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo le fonti giuridiche primarie della propria autonomia istituzionale. Ispira la sua azione ai valori di equità, di solidarietà, di giustizia sociale; concorre all'affermazione della pace e della libertà finalizzando la sua iniziativa alla promozione e alla attuazione dei principi costituzionali.

6. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità garantendo, attraverso azioni positive e quotidiane, nel riconoscimento della differenza sessuale, la parità di opportunità tra uomo e donna, operando per:
 - a) garantire le libertà individuali e la parità delle persone senza discriminazione alcuna di sesso, di età, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, economiche e sociali;
 - b) tutelare, valorizzare ed accrescere le risorse ambientali, naturali, animali, vegetali, paesaggistiche, storiche, archeologiche ed artistiche che ne caratterizzano il territorio, promuovendone un organico assetto e salvaguardandone le caratteristiche ambientali con una idonea politica ecologica;
 - c) contribuire a garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio negli ambienti di lavoro e di vita ed individuale, avvalendosi anche del contributo responsabile del volontariato.
 - d) Attuare forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità, valorizzandola funzione sociale dell'iniziativa economica privata e pubblica, che deve essere rispettosa della dignità umana e della sicurezza nel lavoro e dell'ambiente, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di democrazia economica, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;
 - e) realizzare, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti Locali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, ricercando tramite gemellaggio o altre forme di relazioni permanenti, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia con comunità di tutto il mondo;
 - f) rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo un'informazione completa e accessibile sull'attività svolta direttamente dalla Provincia.
7. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
8. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
9. Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della Comunità.
10. Ha l'obiettivo di snellire le procedure, semplificare la vita a Comuni del territorio e ai cittadini, rivedere i centri di costo, ottimizzare la gestione patrimoniale, per continuare ad offrire servizi importanti nella logica della rete dei Comuni per i Comuni.
11. Ha l'obiettivo come area vasta "smart" di impostare le politiche di sviluppo dei territori, le alleanze tra i Comuni come possibile slancio per razionalizzare le scelte socioeconomiche e insediative, abbattendo i costi, migliorando l'efficienza e la competitività in una prospettiva di sfida accentuata dai processi di globalizzazione.

Art. 2 **Finalità**

1. La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
 - b) perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente;
 - c) perseguire il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
 - d) perseguire il superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
 - e) salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, con particolare riferimento al valore della montagna;
 - f) perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia.
2. La Provincia garantisce pari dignità alle minoranze linguistiche del proprio territorio, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.
3. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.
4. La Provincia assicura i rapporti istituzionali con le altre istituzioni della Repubblica, con le istituzioni europee e con le autonomie locali dei paesi membri secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Art. 3 **Rapporti con i Comuni**

1. La Provincia è ente di secondo livello che impronta la propria azione in rapporto con i Comuni, singoli e associati del suo territorio. La Provincia può costituire zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e l'eventuale decentramento delle funzioni provinciali.
2. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolarsi in zone omogenee. Ciascuna zona è rappresentata dal sindaco del comune avente la maggiore popolazione residente, nonché dal presidente o dai presidenti delle unioni di comuni o delle unioni montane di comuni costituite e operanti ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali in materia.

3. La Provincia garantisce con l'impiego di proprie risorse umane le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie per favorire lo sviluppo della gestione associata delle funzioni comunali presso le unioni dei comuni, nonché la realizzazione di sinergie gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite alle unioni da parte dell'Ente e dei comuni.

Art. 4 Sede

1. La Provincia ha sede in V.le Gramsci, 4 – Pesaro.
2. Possono essere convocate sedute di Consiglio provinciale nelle sedi municipali o in altri luoghi adeguati per particolari argomenti od occasioni, nell'ambito del territorio.

CAPO II – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 5 Funzioni fondamentali

1. Nell'esercizio delle funzioni la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
3. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.
4. La Provincia è dotata di autonomia statutaria: lo Statuto fissa l'ordinamento generale della Provincia, nel rispetto della Costituzione e delle altre norme vigenti nello Stato. La Provincia è altresì dotata di autonomia regolamentare e organizzativa e si conforma nella sua azione alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle altre norme dello Stato, nel rispetto dei principi e dei contenuti della Carta europea delle autonomie locali.
5. La Provincia ha, inoltre, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 6

Funzioni che la Provincia svolge d'intesa con i Comuni del territorio

1. La Provincia, d'intesa con i Comuni, esercita le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. Lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze, attribuiscono funzioni diverse, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità la Provincia individua nell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, per ciascuna attività, al fine dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite da parte dei comuni e delle unioni dei comuni, verificando la sussistenza di riconosciute esigenze unitarie e con l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio di enti territoriali mediante intese e convenzioni. Sono valorizzate forme di esercizio associato di funzioni Statali e regionali di più enti locali, nonché le autonomie funzionali
3. La Provincia può fornire, nell'ambito di rapporti convenzionali, un supporto tecnico operativo in materia di ICT e progettazione e direzione dei lavori pubblici e di sistemi informativi.
4. Entro diciotto mesi dal primo gennaio 2015 la Provincia procede ad adeguare il proprio sistema software attuando una rete open data in cui promuovere l'integrazione di tutti i sistemi gestionali appartenente ai singoli Comuni in modo da creare una rete di dialogo permanente fra tutti i Comuni del territorio. Nella fase successiva si opererà verso un sistema di integrazione con Stato, Regioni ed altre Province.

Art. 7

Rapporti con la Regione, Stato ed altri enti territoriali

1. Le Province curano relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti stipulando accordi e convenzioni.
2. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono funzioni diverse provinciali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nel conseguimento delle seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni, forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali o autonomie funzionali.
3. Le Province in materia dei servizi di rilevanza economica e ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi art. 117 terzo comma della Costituzione, assumono le funzioni derivanti dalla soppressione di enti o agenzie secondo le leggi statali e regionali in base ai principi di sussidiarietà, perseguendo il coordinamento e l'integrazione delle funzioni secondo un indirizzo di semplificazione.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 Organi istituzionali

1. Sono organi della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale, l'Assemblea dei Sindaci.
2. Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio provinciale. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o ne sia impedito e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Art. 9 Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Provincia, i membri del Consiglio e i membri dell'Assemblea dei Sindaci devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Art. 10 Il Consiglio provinciale. Elezione, composizione e cessazione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.
3. L'organizzazione del Consiglio e delle eventuali Commissioni Consiliari è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento.
4. Le commissioni consiliari, se istituite, nell'ambito della loro competenza per materia, non devono produrre maggiori oneri a carico del Bilancio della Provincia, esplicano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti deliberativi di competenza del Consiglio, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio.

5. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio può istituire temporanee Commissioni speciali di garanzia incaricate di esperire indagini conoscitive e di accertamento su specifiche problematiche.
7. Lo scioglimento del Consiglio provinciale può avvenire:
 - a) per volontà unanime dell'assemblea dei sindaci;
 - b) per deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza assoluta dei sindaci, che rappresentano almeno 1/3 dei comuni e la maggioranza della popolazione, secondo l'ultimo censimento;
 - c) nei casi compresi nell'art. 143 del D.Lgs 267/200 per infiltrazione mafiosa;
 - d) per mancata approvazione del Bilancio dell'Ente;
 - e) per impossibilità di funzionamento del Consiglio provinciale;
 - f) per le dimissioni di metà più uno Consigliere provinciale *ultra dimidium*;
 - g) per provvedimenti di autorità governativa nei casi previsti dalla legge.
8. Lo scioglimento del Consiglio o le dimissioni del Presidente non comportano automaticamente il commissariamento, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età, non dimissionario, per l'assunzione degli atti di gestione ordinaria o urgenti fino alla nuova elezione.

Art. 11

Autonomia del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, e organizzativa. Il presente Statuto e il regolamento del Consiglio possono dettare norme tese a conferire poteri autonomi in ordine alla organizzazione strutturale.
2. Per l'espletamento delle competenze consiliari il Consiglio è dotato di propri servizi organizzati in una struttura alle dipendenze funzionali del Segretario Generale.

Art. 12

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative sostituzioni.
3. I Consiglieri provinciali, entro tre mesi dalla proclamazione, ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 13
Competenze del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio provinciale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi per guidare e coordinare le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando poi sulle stesse il controllo politico-amministrativo al fine di assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento unico di programmazione.
3. In particolare, spetta al Consiglio provinciale:
 - a) approvare lo Statuto dell'ente e proporlo all'assemblea dei sindaci per l'adozione;
 - b) approvare regolamenti, piani e programmi, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, approvare le loro deroghe e i pareri da rendere nelle rispettive materie;
 - c) approvare la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste negli atti generali;
 - d) approvare o adottare ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia nel rispetto delle competenze spettanti al consiglio stabilite dalla legge;
 - e) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;
 - f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario, ovvero della dirigenza;
 - g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
 - h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
 - i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
 - j) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge;

- k) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.
4. Spetta, inoltre, al Consiglio provinciale approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- a) strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
 - b) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
 - c) mobilità e viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente;
 - d) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica;
 - e) raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
 - h) intese-tipo con i comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 - i) convenzioni-tipo tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e comunque entro venti giorni dalla loro adozione e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, nell'ambito delle proprie competenze fissare indirizzi per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 14 **Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.
3. Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive delle sedute tenute nel corso di un anno, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.
4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 15 **Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri provinciali hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge ed ogni qualvolta dalla divulgazione di informazione possa conseguire danno all'Ente o alla sua immagine;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio provinciale su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica in un termine non superiore a venti giorni, in via urgente, su argomenti attuali o di particolare interesse;
 - c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.
2. Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 16 **Vicepresidente e Consiglieri delegati**

1. Il Presidente può attribuire deleghe per materie o gruppi di materie ai Consiglieri provinciali. Essi esercitano le deleghe per la durata del loro incarico, possono cessare anticipatamente ed essere revocate in qualsiasi momento con atto del Presidente senza necessità di particolari motivazioni. I Consiglieri nell'ambito della loro autonomia sono responsabili nei confronti dell'ente degli indirizzi espressi nell'esercizio delle loro attribuzioni con il dovere di astenersi da qualsiasi attività

che possa incorrere in situazioni di incompatibilità o inconfiribilità dell'incarico ai sensi della normativa vigente.

2. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l'Amministrazione verso l'esterno, salvo il caso in cui sostituiscano il Presidente.
3. In ossequio al principio di collegialità il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe effettuate per materie o gruppi di materie, coadiuvano, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Il Presidente può esprimere indirizzi e decisioni sugli argomenti delegati impegnando i singoli Consiglieri alla loro realizzazione.

Art. 17

Convocazione del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, che può prevedere l'organizzazione del lavoro per sessioni e riunioni d'urgenza. Preferibilmente, le sedute devono essere convocate con modalità tali da consentire ai Consiglieri di adempiere le loro funzioni come Consiglieri ed amministratori dei comuni di appartenenza.
2. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio e dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari. I Consiglieri provinciali non possono inserire in corso di seduta argomenti non posti all'ordine del giorno, salvo che il Presidente disponga il tal senso e siano espressi i pareri tecnici e contabili di competenza.

Art. 18

Sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio provinciale si svolgono in idonee sedi istituzionali preventivamente identificate. Il Presidente della Provincia, per particolari esigenze, può convocare l'assemblea in un diverso luogo di riunione all'interno del territorio provinciale.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le norme generali di funzionamento del Consiglio provinciale e gli obblighi di astensione dei Consiglieri.
4. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, compreso il Presidente della Provincia. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta dichiarata deserta, il Consiglio si riunisce in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri, compreso il Presidente della Provincia. Il Consiglio può deliberare unicamente sulle proposte comprese

nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta. Il Consiglio delibera a maggioranza del numero dei presenti.

5. Il Consiglio provinciale delibera a maggioranza fatto salvo il quorum strutturale, o particolari quorum stabiliti dalla legge. In caso di maggioranza, assoluta dei componenti, intendendosi quel numero che moltiplicato per due costituisce un numero pari o superiore ai Consiglieri provinciali assegnati, compreso il Presidente.
6. le sedute del Consiglio non sono pubbliche, salvo che per particolari argomenti Im lo disponga il Presente ovvero sia richiesta la seduta pubblica sia richiesta da di un terzo dei Consiglieri provinciali, che rappresentano almeno 1/3 della popolazione residente con richiesta motivata per argomenti di particolare interesse.

Art. 19

Iniziativa delle deliberazioni

- 1) L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta:
 - a) al Presidente della Provincia;
 - b) ad un terzo dei Consiglieri provinciali, previo accordo con il Presidente della Provincia;
 - c) su deliberazione dei Consigli comunali che rappresentino un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci con voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'Ente.

Art. 20

Nomine – designazioni

1. Il Consiglio provinciale stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.
2. Il regolamento specifica le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.
3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al Presidente della Provincia e, su richiesta, espressa dal Consiglio sulla attività compiuta.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del Consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 21 **Verbalizzazione**

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione, consistente dall'insieme delle deliberazioni adottate, *(della documentazione presentata)*¹ e delle eventuali note di indirizzo dell'attività dell'Ente espresse nella stessa seduta.

CAPO II **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Art. 22 **Ruolo e definizione del programma di governo**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale, contestualmente alla data di insediamento.
2. Il Presidente della Provincia la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo. In caso di assenza o impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente formalmente nominato. In caso di vacanza, si applica quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente Statuto.²
3. Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, definendo l'ordine del giorno delle sedute; nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente o di Consigliere delegato al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi, inoltre, non possono assumere ruoli di rappresentanza della Provincia.
4. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi dell'art. 46 comma 3 D.Lgs 267/2000.
5. Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, entro 90 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio provinciale verifica la condizione degli eletti e provvede al proprio insediamento.
6. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

¹ Parole eliminate con delibera Assemblea Sindaci n. 2 del 29.07.2016

² Comma così modificato con delibera Assemblea Sindaci n. 2 del 29.07.2016

Art. 23
Competenze e funzioni del Presidente di Provincia

1. Il Presidente della Provincia esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti e in particolare:
 - a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei Consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - d) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione, individua nel Segretario generale o nel Direttore Generale, se nominato con proprio atto o per una durata corrispondente all'esercizio di mandato, il soggetto titolare alla rappresentanza della Provincia in giudizio in ogni stato, ordine e grado, con attribuzione della relativa competenza all'adozione di atti di costituzione in giudizio, promozioni di liti, arbitrati e transizioni. In caso di assenza vacanza o impedimento, il Segretario generale o il Direttore generale, assumono le funzioni di cui alla presente lettera;
 - e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo;
 - g) fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
 - h) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati;
 - i) nomina i dirigenti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
 - l) nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - m) indice i referendum provinciali;
 - n) provvede ad esercitare tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
 - o) adotta in caso di emergenza le misure necessarie contingibili ed urgenti sulle materie di competenza in ambito territoriale, ovvero che interessino più comuni nell'ambito del proprio territorio, fatte salve le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti;

2. All'inizio del mandato il Presidente procede all'attribuzione delle nomine e delle deleghe di cui ai punti e), g) del comma 2 entro 45 giorni dal suo insediamento.
3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo di Governo dell'Ente.
4. Il Presidente della Provincia non può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza o di altri organi.
5. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto
6. Il Presidente della Provincia compie tutti gli atti ricompresi, ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, rientranti tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale di cui agli artt. 97 e 108 del D.Lgs. 267/2000.
7. A garanzia di legittimità i decreti adottati, sottoscritti dal Presidente, devono sempre essere corredati parere tecnico e contabile, se necessario, e assunti alla presenza del Segretario generale che ne effettua l'effettiva adozione.
8. Gli atti del Presidente si distinguono in Decreti di organizzazione e Decreti di governo.
9. I Decreti di organizzazione sono atti di natura organizzativa legati alla gestione delle risorse umane e strumentali dell'ente, sono di competenza del Presidente, assunti su proposta del direttore generale se nominato, e controfirmati dallo stesso previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, non sono soggetti a pubblicazione e non richiedono l'intervento del Segretario generale. Sono decreti di governo i restanti provvedimenti di competenza del Presidente, per i quali si adottano le modalità di cui ai successivi comma, dal presente Statuto e dalla legge.
10. I Decreti del Presidente della Provincia possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nell'atto.
11. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo politico deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente della ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.
12. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto e ne assume la responsabilità.
13. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni o decadenza dello stesso.

14. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto che viene pubblicato all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale.

Art. 24

Dimissioni del Presidente della Provincia

1. Le dimissioni presentate dal Presidente sono assunte al protocollo dell'Ente. Il Presidente ne dà comunicazione alla prima seduta utile del consiglio, alla scadenza dei venti giorni dalla presentazione diventano efficaci e irrevocabili.
2. Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.
3. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.
4. Le dimissioni del Presidente non comportano la decadenza del Consiglio. Le nuove elezioni avverranno alla prima data utile per l'elezione. Le funzioni sono assunte nel periodo dal vice presidente o dal consigliere anziano.

Capo III

ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 25

L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa sulle proposte, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia, e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, e svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, limitatamente alle materie di competenza del Consiglio provinciale.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

5. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante su qualsiasi altra questione d'interesse della Provincia e rientrante fra le competenze del Consiglio provinciale che il Presidente della Provincia intenda sottoporre al suo esame.
6. L'Assemblea dei Sindaci può esercitare la propria funzione di controllo successivo sugli atti del consiglio provinciale. L'azione di controllo è attivata a iniziativa di un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
7. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
8. Il Presidente della Provincia, in un termine non superiore a venti giorni, convoca e presiede l'Assemblea dei sindaci in funzione di controllo e ne fissa l'ordine del giorno.
9. Salvo che non sia espressamente previsto, i pareri forniti dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti. In tal caso qualora l'Assemblea non venga convocata nei termini indicati nel comma 6. Il parere si ha per acquisito. Il parere obbligatorio, non vincolante è ugualmente acquisito in caso di mancata deliberazione entro dieci giorni dalla data della prima convocazione.
10. In sede di prima convocazione la riunione è valida qualora siano presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nella provincia. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno un quinto dei Comuni che rappresentino il 30% della popolazione residente nella Provincia.¹ Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.
11. L'Assemblea dei Sindaci validamente costituita, delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal proprio Vice Sindaco, da altro Assessore o Consigliere formalmente delegato.²
12. L'Assemblea dei Sindaci adotta il proprio regolamento.
13. Fino a che non sia stato individuato il regolamento previsto nel precedente comma si applicano le norme generali previste per i consessi assembleari, richiamando in particolare quelle proprie dei Consigli comunali per le parti non in contrasto con le vigenti disposizioni e con il presente Statuto.

Art. 26

Funzioni e competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci esprime il parere di competenza sugli schemi di bilancio predisposti dal Consiglio provinciale. Nonché in relazione ad ogni oggetto di

¹ Comma così modificato con delibera Assemblea Sindaci n. 2 del 29.07.2016

² Comma così modificato con delibera Assemblea Sindaci n. 2 del 29.07.2016

interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale secondo le modalità di cui all'art. 25 del presente statuto.

2. Oltre ai casi di cui al comma precedente, l'Assemblea dei Sindaci delibera l'approvazione e la modifica dello Statuto della Provincia, su richiesta del Presidente e del Consiglio provinciale.
3. In seno all'Assemblea può essere costituita la Commissione di garanzia, composta da quattro sindaci e da un Consigliere provinciale, con compiti di tutela delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e dell'Assemblea dei sindaci, che ha funzioni di controllo delle corrette relazioni istituzionali e sulla trasparenza dell'attività dell'Amministrazione. La Commissione, nel rispetto della collegialità, deve rappresentare liste di diversa appartenenza politica comprese le liste civiche, può audire il Direttore Generale, se nominato il Segretario generale, i Dirigenti e i Collegio dei revisori dei conti. Il Regolamento del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci, disciplina il funzionamento e l'organizzazione della Commissione di garanzia.

Art. 27 **Consulta delle elette**

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, è istituita la Consulta delle elette composta da tutte le Consigliere comunali e provinciali del territorio. Esse eleggono la Commissione intercomunale di pari opportunità e di genere, previa adozione di apposito Regolamento approvato dal Consiglio provinciale. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.
2. La Consulta fornisce indicazioni ed indirizzi sull'attività dell'Ente, propone iniziative agli organi della Provincia, per la promozione della parità di genere e le pari opportunità.

TITOLO III **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 28 **Organi di direzione amministrativa**

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente capo e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.
2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento

degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti, e nell'organizzazione della struttura.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio e del Presidente della Provincia, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 29 **Dirigenza apicale**

1. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, previa deliberazione del Consiglio provinciale.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, partecipa alle decisioni dell'Ente esprimendo parere sulla legittimità e congruità dell'azione amministrativa, nei limiti delle proprie competenze, nonché sui controlli previsti dalle norme sull'anticorruzione. Cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci e dei decreti di competenza del Presidente ne attesta la sottoscrizione e l'adozione, *roga* i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.
3. Il Presidente della Provincia, qualora non attribuisca l'incarico di direzione al Segretario generale può nominare il Direttore generale, conferendo l'incarico a persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Presidente secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Presidente.
4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine provvede a:
 - a) definire, sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, i documenti necessari per il ciclo di programmazione dell'Ente (DUP e PEG/PDO e Piano performance), lo schema di bilancio e il piano dei conti;
 - b) sovrintendere alle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Provincia;

- c) verificare, nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre eventuali li modifiche ed integrazioni occorrenti;
 - d) acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei Dirigenti.
5. Ove il Direttore generale non sia nominato, il Presidente della Provincia può attribuire le relative funzioni al Segretario provinciale per l'intero periodo del mandato amministrativo.
 6. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevedono le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice segretario generale e di Vice direttore generale.
 7. Il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti della Conferenza dei Dirigenti, presieduto dal Direttore generale, composta da tutti, o parte dai dirigenti dell'Ente individuati con apposito atto in coerenza con la struttura organizzativa dell'ente e presieduti dal Direttore generale se nominato ovvero dal Segretario generale, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il Segretario generale partecipa di diritto alle riunioni della Conferenza dei Dirigenti.
 8. La Conferenza dei Dirigenti è uno strumento di coordinamento dei dirigenti al fine di dare concreta esecuzione ai programmi e agli obiettivi fissati dagli organi istituzionale. Si riunisce con cadenze stabilite dal Direttore generale di norma in forma libera. I Componenti di direzione eseguono le direttive del Direttore generale che la presiede in ossequio alla coerenza dell'azione amministrativa dell'Ente e ne sono responsabili.
 9. Il Segretario generale presiede la Conferenza provinciale dei segretari e dei direttori generali dei comuni e delle unioni di comuni. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per promuovere le più efficaci forme di collaborazione tra gli uffici e i servizi delle amministrazioni. La Conferenza può istituire nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro. La partecipazione ai lavori della Conferenza è a titolo gratuito, il Direttore generale della Provincia di Pesaro e Urbino se nominato partecipa di diritto delle riunioni della conferenza.
 10. Il Direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
 11. Il Direttore generale provvede, su proposta dell'organismo volto alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

Art. 30

Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali

1. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del Direttore generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale, ad attribuire e

definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la prima volta ad inizio mandato entro 45 giorni dall'insediamento del Presidente della Provincia.
3. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono:
 - a. gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b. in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'ente, l'articolazione della macro struttura organizzativa, le unità organizzative di livello dirigenziale, distinte in unità elementari ed eventuali unità complesse nelle quali le unità elementari siano aggregate secondo criteri di omogeneità funzionale e di materia;
 - c. le competenze rispettivamente attribuite ai dirigenti preposti alle unità organizzative elementari e a quelli preposti alla direzione delle eventuali unità complesse ed i rapporti tra loro intercorrenti, nell'ambito del ruolo unico della dirigenza e fermo restando la previsione e regolazione del ruolo di sovraordinazione funzionale in capo ai dirigenti preposti alla direzione delle eventuali unità complesse.
4. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.
5. L'Ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal Direttore Generale o, se questo non sia nominato, del Segretario generale.

Art. 31 Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del TUEL, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del Presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità, previa selezione.
2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge e la quota del quindici per cento per i restanti posti d'organico corrispondenti, ovvero il più basso limite eventualmente stabilito dalla legge.
3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere

stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 32

Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.
2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.
3. Norme regolamentari possono prevedere, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione e di liquidazione siano adottati da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale.
4. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".

Art. 33

Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.
2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.
3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente della Provincia, su proposta motivata del

Segretario generale ovvero del Direttore generale se nominato può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 241/90.
5. I Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente Statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 34 **Giusto procedimento**

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e sulle proposte di decreto del Presidente della Provincia deve essere espresso, qualora gli stessi non costituiscano meri atti di indirizzo, il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del dirigente dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.
2. Le delibere di Consiglio e i decreti del Presidente della Provincia devono recare i pareri di cui comma 1. I Dirigenti, i Funzionari, il Direttore Generale e il Segretario Generale, sono responsabili ognuno per le proprie competenze del giusto procedimento, devono eseguire tutti i provvedimenti amministrativi o di indirizzo espressi dall'Ente Provincia e dagli organi di Governo.
3. Il Segretario Generale, in funzione notarile di verbalizzante, attesta i fatti verificatisi in Consiglio e in Assemblea dei sindaci. Assolve alla propria funzione attribuendo il valore di atto pubblico agli atti adottati dagli organi istituzionali.
4. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano motivate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
5. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 35 **Assicurazione e tutela giudiziale degli organi**

1. La Provincia a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del

procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio tutti gli eventuali oneri, ovvero non effettuerà rimborsi.

Art. 36

Osservatorio sui processi di riorganizzazione

1. Presso la Provincia è istituito l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio provinciale, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili. L'osservatorio è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato, ed è costituito di sei componenti, di cui quattro eletti nel suo seno dall'Assemblea dei Sindaci e due Consiglieri provinciali.
2. L'osservatorio con il supporto dei Dirigenti competenti, del Segretario generale e del Direttore generale:
 - a) cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni nell'ottica dell'attività di riforma della legge 56/2014;
 - b) segue il coordinamento d'intesa con i Comuni dei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processo di mobilità.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 37

Autonomia finanziaria

1. La Provincia dispone di autonomia impositiva nei limiti di legge e su presupposti non già assoggettati a imposizione erariale. Dispone altresì di risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, comprese quelle patrimoniali. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
2. La Provincia, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe di imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. In materia di servizi pubblici a domanda individuale, di servizi soggetti a tariffa e di concessioni, l'obiettivo complessivo è l'equilibrio economico, derivante anche da compensazioni fra gestioni deficitarie e gestioni in attivo.

Art. 38 **Controllo interno**

1. Le tipologie del controllo interno si classificano in base alle finalità per cui il controllo stesso è posto in essere, distinguendosi in: controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo di gestione; valutazione della dirigenza e controllo strategico.
2. Il controllo interno si fonda sul principio dell'equiordinazione costituzionale degli enti con gli altri livelli di governo. Tale principio fa sì che l'ente abbia capacità di verifica e di giudizio interno della propria attività.
3. Il ruolo che il sistema dei controlli costituisce la sede di verifica della capacità dell'organo esecutivo di determinare – attraverso la programmazione degli obiettivi gestionali – l'individuazione delle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati e l'individuazione dei criteri valutativi specifici per l'attività gestionale, e di autocorreggere la propria azione, attraverso il c.d. *feedback*, o informazione di ritorno sull'andamento della gestione in corso d'opera.
4. La Provincia come ente locale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, D.Lgs 267/2000, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
5. Il controllo interno è integrato, in osservanza delle norme e la lotta alla corruzione al Piano Anticorruzione che con il comma 16 dell'articolo 1, della Legge 190/2012 individua le c.d. principali aree di aree a rischio:
 - a) autorizzazioni e concessioni;
 - b) scelta del contraente per lavori, servizi e forniture;

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive.
6. Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario Generale, nominato, salvo impedimento, responsabile dell'anti-corruzione, ha poteri di indagine come stabilito nel Piano triennale anticorruzione, nei Regolamenti e nella legge.

TITOLO V

Relazioni istituzionali della Provincia

Capo I

Rapporti tra Provincia e comuni o Unioni di Comuni

Art. 39

Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni

1. In attuazione a quanto previsto all'art. 3, in merito all'articolazione della Provincia in zone omogenee, il Consiglio provinciale può conferire la titolarità e l'esercizio di proprie funzioni a comuni singoli ovvero a unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale, purché aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti. La deliberazione è assunta previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
2. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Presidente della Provincia stipulando idonea convenzione con i Comuni o le Unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità, condizioni e vincoli esistenti fra le parti.
3. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa sono specificati i poteri che la Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte di comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Provincia si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.
4. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti.
5. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia all'Assemblea dei sindaci.

Art. 40

Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni della circoscrizione territoriale o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio e trasmessi all'Assemblea dei Sindaci.
3. gli accordi e altri atti convenzionali contengono le modalità e le risoluzioni di scioglimento di anticipata delle intese per volontà delle parti, ovvero per le cause previste dall'art. 41 del presente Statuto.

Art. 41

Interruzioni di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. L'interruzioni di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni o unioni di comuni può essere proposta dal Presidente della Provincia direttamente o su sollecitazione di più enti nelle modalità previste dal precedente articolo:
 - a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
 - b) per esaurimento dello scopo;
 - c) in ogni altro caso stabilito dalla convenzione, dalla legge o dai regolamenti;
 - d) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
 - e) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.
2. Il Presidente della Provincia entro venti giorni, comunica la proposta di interruzione agli enti interessati, i motivi che inducono alla ipotesi di interruzione, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, a tutti gli enti interessati dopo di che il presidente della Provincia provvede con proprio decreto. Il decreto deve riportare le modalità di cessazione della risoluzione o disciplina degli eventuali rapporti giuridici pendenti conseguenti alla interruzione.

Art. 42

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio provinciale per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. La Provincia può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti
 - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili;
 - c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni

- d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali

Art. 43

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Provincia può assumere nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
- a) l'elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti;
 - b) l'elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia;
 - c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.

Art. 44

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione o altra intesa, assume assistenza in materia di appalti, può assumere nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni centrale di committenza ai sensi di legge.
2. La Provincia offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione per conto dei comuni di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. Promuove come ente capofila o in altre forme di collaborazione, l'integrazione fra i comuni con il più ampio sviluppo di reti informatiche e di forme di comunicazione fra i comuni del territorio fra questi ed altri territori e altri enti, adottando i sistemi informativi più evoluti in un'ottica di economicità ed efficienza.

Capo II

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

Art. 45

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Presidente della Provincia, tramite gli Uffici dell'Ente, vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo,

nonché di quelli intercorrenti tra la Provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Provincia, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art. 46

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Presidente della Provincia in occasione del Bilancio, a cura del Segretario generale e del Direttore generale se nominato, presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Provincia e comuni, singoli o associati, o altri enti.
2. L'assemblea dei sindaci esamina la relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni, esprimendo il proprio parere non vincolato e potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità indicazioni per la migliore realizzazione delle forme di collaborazione.

TITOLO VI

Servizi Pubblici locali

Art. 47

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. La Provincia di Pesaro e Urbino attiverà forme di aggregazione collaborazione o anche di gestione unitaria dei Servizi a favore del territorio.

TITOLO VII

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta il regolamento

sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

3. Con motivata deliberazione adottata nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Presidente della Provincia può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, per un tempo limitato.
4. La Provincia assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 49

I servizi URP e l'attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di Uffici di Relazioni con il Pubblico istituito presso a sede centrale e articolato con proprie strutture, anche in forma decentrata.
2. L'accesso dei cittadini agli uffici URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi appositamente attivati.
3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.
5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e partecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio.
6. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i cittadini.

Art. 50

Obblighi di trasparenza degli organi

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

Art. 51

Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. La Provincia può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse,.
3. L'apposito Regolamento sulla partecipazione, adottato dal Consiglio provinciale, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, con criteri di equità, imparzialità e proporzionalità.
4. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.
5. La Provincia, con il Regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".
6. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.
7. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a. revisione e modifiche dello Statuto della Provincia;
 - b. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
 - c. designazione e nomina di rappresentanti;
 - d. tributi locali, contributi, tariffe
 - e. bilancio della Provincia;
 - f. materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.
8. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione.
9. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi il Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.
10. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.
11. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.
12. Le consultazioni ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

13. La Provincia assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e a modalità di partecipazione in rete, promuovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nei limiti e nelle competenze della Provincia, il più ampio diritto di accesso alla rete.

Art. 52

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:
- a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
 - b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
 - c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;
 - d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.
2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.
3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento delle Università, dei Politecnici, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.
4. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal Presidente della Provincia o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza
5. La partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente Statuto e da quelle contenute nel regolamento.

Art. 53

Relazione di inizio e di fine mandato

1. La Provincia è tenuta a redigere una relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4 bis del Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011 introdotto dall'articolo 1 bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n.

213, il quale dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, tale relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la situazione dell'indebitamento dell'Ente.

2. La relazione di inizio mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal presidente della Provincia, nel novantesimo giorno dall'inizio del mandato e divulgata sul sito dell'Ente.
3. La relazione di fine mandato, prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n.149 del 06.09.2011, descrive le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dall'ente, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento dell'Ente.
4. La relazione di fine mandato è predisposta dal responsabile del servizio finanziario e dal Segretario generale che la sottoscrivono e sottoscritta dal Presidente dell'Ente. Essa è formulata non oltre il novantesimo la data di scadenza del mandato.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 54
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale del presente Statuto sono approvate su proposta del Consiglio provinciale, dall'Assemblea dei Sindaci.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto, comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, fatte salve modifiche dovute a norme di legge.
5. Qualora la denominazione di "Provincia" cesserà di esistere assumendo una diversa connotazione secondo la Legge e salvo la necessità di assumere autonomamente un diverso titolo avverrà sostituendo con il termine indicato di nuova definizione alla parola Provincia senza necessità di assumere nuovi provvedimenti di modifica.

Art. 55
Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio provinciale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro sei mesi dalla data di cui al comma 1.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 56
Entrata in vigore

1. Il Presidente invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Il Segretario provinciale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

INDICE

	pag.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
CAPO I – PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI DELL’ENTE	
Art. 1 Principi generali	1
Art. 2 Finalità	3
Art. 3 Rapporti con i comuni	3
Art. 4 Sede	4
CAPO II – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA	
Art. 5 Funzioni fondamentali	4
Art. 6 Funzioni che la provincia svolge d’intesa con i Comuni del territorio	5
Art. 7 Rapporti con la regione	5
TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI	
CAPO I – CONSIGLIO PROVINCIALE	
Art. 8 Organi istituzionali	6
Art. 9 Obblighi di astensione	6
Art. 10 Il Consiglio provinciale – elezione, composizione, cessazione	6
Art. 11 Autonomia del Consiglio provinciale	7
Art. 12 Prima seduta del consiglio provinciale	7
Art. 13 Competenze del Consiglio provinciale	8
Art. 14 Consiglieri provinciali	9
Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri	10
Art. 16 Vicepresidente e Consiglieri delegati	10
Art. 17 Convocazione del Consiglio provinciale	11
Art. 18 Sedute consiliari	11
Art. 19 Iniziativa delle deliberazioni	12
Art. 20 Nomine designazioni	12
Art. 21 Verbalizzazione	13
CAPO II - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	
Art. 22 Ruolo e definizione del programma di governo	13
Art. 23 Competenze e funzioni del Presidente della Provincia	14
Art. 24 Dimissioni del Presidente della Provincia	16
CAPO III – ASSEMBLEA DEI SINDACI	
Art. 25 Assemblea dei Sindaci	16
Art. 26 Funzioni e competenze	17
Art. 27 Consulta delle elette	18
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
Art. 28 Organi di direzione amministrativa	18
Art. 29 Dirigenza apicale	19
Art. 30 Attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali	20
Art. 31 Incarichi a contratto	21
Art. 32 Atti degli organi di direzione amministrativa	22
Art. 33 Funzione e responsabilità dirigenziali	22
Art. 34 Giusto procedimento	23
Art. 35 Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	23

Art. 36 Osservatorio sui processi di riorganizzazione	24
---	----

TITOLO IV – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO INTERNO

Art. 37 Autonomia finanziaria	24
Art. 38 Controllo interno	25

TITOLO V – RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA

CAPO I – RAPPORTI TRA PROVINCIA E COMUNI O UNIONI DI COMUNI

Art. 39 Conferimento di funzioni provinciali ai comuni e alle unioni di comuni	26
Art. 40 Accordi, intese e altre forme di collaborazione tra province e comuni	26
Art. 41 Interruzioni di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione	27
Art. 42 Assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane	27
Art. 43 Assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	28
Art. 44 Assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia appalti ed acquisti e di gestione di reti e servizi informatici	28

CAPO II – ATTUAZIONE DI ACCORDI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

Art. 45 Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi	28
Art. 46 Relazione annuale sull'attuazione di accordi intese e altre forme di Collaborazione	29

TITOLI VI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 47 Servizi pubblici locali	29
---------------------------------	----

TITOLO VII – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, DIRITTO DI ACCESSO INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48 Trasparenza e accesso agli atti	29
Art. 49 I servizi URP e l'attività di comunicazione	30
Art. 50 Obblighi di trasparenza degli organi	30
Art. 51 Partecipazione popolare, referendum consultivi e forme di consultazione, partecipazione e democrazia diretta in rete	31
Art. 52 L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato	32
Art. 53 Relazione di inizio e di fine mandato	32

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 Modificazioni e abrogazioni dello Statuto	33
Art. 55 Adozione dei regolamenti	34
Art. 56 Entrata in vigore	34